



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO SULL'ADOZIONE PER L'ANNO 2015 EX ART. 540 COMMA TER D.LGS. 165/2001 DEL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Oggi, ~~30~~... Dicembre ~~2014~~ il sottoscritto dott. Luigi Leonardi, Presidente della delegazione di parte Pubblica, ha sottoscritto il seguente atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'attivazione per l'anno 2015 del servizio di reperibilità attuato secondo il regolamento istitutivo già adottato a decorrere dall'anno 2012, così come indicato da deliberazione di G.C. n. ~~325~~ del ~~23/12/14~~ e ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter d.lgs. 165/2001.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Art. 1: Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'istituzione del servizio di reperibilità in coerenza con quanto previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali del 14.09.2000 e dell'art. 11 del CCNL del 5.10.2001.

Il servizio di reperibilità risponde all'esigenza di assicurare un pronto intervento dell'Amministrazione comunale per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili e per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, la difesa del patrimonio del Comune.

Non rientra nel presente regolamento la disciplina del servizio di reperibilità per il settore polizia locale.

Art. 2: Articolazione del servizio di reperibilità.

2.1: Individuazione delle aree di pronto intervento

La reperibilità è istituita per l'espletamento di attività di competenza dell'Ente, dirette o delegate che attengono alle seguenti macroaree:

- calamità conseguenti ad eventi atmosferici e/o di altra natura (ad esempio neve e ghiaccio, alluvioni etc.);
- danno o pericolo di danno a persone o cose e al patrimonio comunale che richiedono un intervento urgente;

2.2: Operatività richiesta

I soggetti saranno individuati dal dirigente del settore LL.PP, fra il personale avente professionalità ed esperienza adeguata allo svolgimento del servizio di reperibilità come sopra descritto.

Ai soggetti incaricati della reperibilità, una volta effettuata la preliminare valutazione della problematica segnalata ed emersa, sulla base delle indicazioni formative avute dal Responsabile di Settore e sulla base della propria esperienza professionale, è richiesto di porre in essere la messa in sicurezza o di attivare gli organi competenti del caso.



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

Art. 3: Modalità di svolgimento del servizio di reperibilità

1. Il servizio di reperibilità si svolge sotto il coordinamento del Servizio Lavori Pubblici.
2. L'organizzazione della reperibilità è di competenza del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, o da suo delegato, con la tenuta della seguente documentazione:
 - individuazione del personale assegnabile alla reperibilità (*reperibile in base ad adeguata preparazione professionale e conoscenza delle dinamiche degli interventi d'urgenza*)
 - predisposizione dei turni
 - tenuta del registro generale degli interventi (*registrazione della segnalazione, rilevazione del soggetto reperibile intervenuto, tipologia di intervento richiesto, soggetti coinvolti, esito finale*)
3. Il servizio di reperibilità è attivato dal 1 GENNAIO 2015 e fino al 31 DICEMBRE 2015;
4. Per il servizio di reperibilità sono previsti numero due persone ed in caso di intervento si utilizzeranno, in quanto compatibili, le risorse per straordinari per eventi eccezionali;
5. Il servizio reperibilità è effettuato tenuto conto della effettiva disponibilità di risorse umane per il periodo di durata del presente accordo;
6. Il servizio di reperibilità è attivato a decorrere dalla prima data utile successiva alla sottoscrizione del presente accordo;
7. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici o suo Delegato provvede a predisporre:
 - prospetto mensile dei soggetti preposti alla reperibilità per le giornate di chiusura degli uffici e delle festività anche infrasettimanali, preventivamente portati a conoscenza dei soggetti interessati; per le festività infrasettimanali il servizio potrà essere garantito compatibilmente alle risorse umane disponibili;
 - trasmissione dei prospetti e di ogni eventuale modifica e/o integrazione ai responsabili di servizio, al Sindaco e agli Assessori;
8. Il personale posto in reperibilità sarà fornito di apposito telefono cellulare il cui numero dovrà essere portato a conoscenza dei soggetti sopra indicati.

Art. 4: Operatività dell'addetto alla reperibilità

Il dipendente durante il periodo di reperibilità deve:

- essere sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio quindi oltre al telefono cellulare di servizio, dovrà, se ne ha la disponibilità, dare comunicazione di un ulteriore recapito telefonico alternativo di certa reperibilità a cui ricorrere nel caso in cui il telefono cellulare di servizio non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili;
- recarsi prima dell'inizio del proprio periodo di reperibilità dal soggetto reperibile nel periodo precedente per prendere in consegna il telefono cellulare controllandone l'integrità;



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

- verificare se rispetto all'ultimo periodo di reperibilità effettuato ci siano state delle modifiche organizzative anche in relazione ai soggetti terzi da coinvolgere per la soluzione delle diverse potenziali problematiche;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio eventuali impedimenti sopraggiunti per forza maggiore che implicino la propria sostituzione e porre in essere tutti gli atti necessari a permettere al sostituto di prenderne il posto (*es. consegna del cellulare di servizio*);
- provvedere a fine periodo di reperibilità alla consegna del telefono di servizio;

Il dipendente per espletare l'impegno della reperibilità deve:

- 1) entro 30 minuti dalla chiamata avente i presupposti di cui all'art. 1 del presente regolamento, deve rendersi disponibile presso il magazzino comunale di San Michele al Tagliamento, per affrontare l'emergenza secondo la tipologia di operatività richiesta, o presso il luogo dell'emergenza per una preliminare valutazione e/o presso gli uffici comunali per allertare i soggetti interni o esterni secondo le proprie specifiche competenze e/o intervenire direttamente se la situazione richiede un'attività diretta richiedibile al soggetto in reperibilità e/o intervenire nel solo ruolo di coordinatore allertando i soggetti terzi espressamente previsti e/o mettendo a disposizione l'accesso ai locali necessari alla risoluzione della problematica emersa;
- 2) redigere apposito verbale attestante la provenienza della chiamata, l'ora e la data, la natura del problema, i provvedimenti adottati e gli eventuali soggetti intervenuti. Il dipendente in reperibilità deve utilizzare i rilevatori automatici di presenza per l'attestazione del proprio intervento e della relativa durata.

Art. 5: Modalità di allertamento del personale in reperibilità

L'elenco aggiornato del personale in reperibilità è reso disponibile sul P.I.G. e presso l'albo pretorio.

Il dipendente in reperibilità potrà essere allertato:

- telefonicamente o direttamente da personale a ciò addetto (a mezzo centralino della polizia locale quando in servizio), dal Sindaco o dal Dirigente Settore LL.PP.

Art. 6: Compenso per la reperibilità

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento;



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

- b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato a € 20,65 in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente e il dipendente in ferie non è assegnabile alla reperibilità;
- d) se il servizio è frazionato, comunque non in misura inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e non è compatibile con il regime della ferie individuali;
- f) in caso di chiamata le ore di lavoro prestate sono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con il relativo recupero orario;
- g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del primo mese utile una volta effettuati dal responsabile LL.PP. o suo Delegato il riepilogo dettagliato degli aventi diritto;
- h) la fruizione del riposo compensativo previsto dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000 non comporta comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale per tanto la fruizione del riposo potrà avvenire utilizzando l'eventuale credito orario, ovvero con successivo recupero delle ore mancanti.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

Art. 7: Utilizzo dei mezzi

Per raggiungere il luogo dell'emergenza è previsto l'uso dei mezzi comunali preventivamente individuati.

Nei casi in cui diventa inequivocabilmente più conveniente raggiungere il luogo dell'emergenza con il mezzo proprio o nel caso in cui non sia disponibile alcun mezzo comunale, il dipendente in reperibilità è autorizzato all'uso del mezzo e nelle discipline di cui ai rimborsi ai dipendenti.

Letto sottoscritto e confermato

Il Presidente della Delegazione di Parte

Dott. Luigi Leonardi.



Fonti:

CCNL 14.09.2000 art. 23 "reperibilità"

Interpretazione autentica pubblicata su gazzetta ufficiale n. 152 del 3/07/2007

CCNL 05.10.2001 art. 11 "integrazione disciplina reperibilità"

CCNL 22.01.2004 art. 45 co. 1 "conferma discipline precedenti"

PARERE N. 20/2014
COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO
Provincia di Venezia
PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SU
ATTO UNILATERALE
REGOLAMENTO SERVIZIO
REPERIBILITA' 2015

Il Revisore del Conto

ATTESO

che:

. gli articoli 40 c. 3-sexies e 40-bis c. 1 D. Lgs. 165/2001 prevedono che l'organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le disposizioni di legge;

. l'art. 40 c. 3-ter D. Lgs. 165/2001 stabilisce che allo scopo di garantire la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, laddove non venga raggiunto l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, provvisoriamente, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione; in detto caso, gli atti unilaterali assunti sono assoggettati alle procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis D. Lgs. 165/2001;

VISTO

. lo "atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'adozione per l'anno 2015 ex art. 40 c. 3-ter D. Lgs. 165/2001 del regolamento istitutivo del servizio di reperibilità" ricevuto via mail in data 18/12/2014;

CONSIDERATO

che:

. gli strumenti programmatori contabili per l'esercizio 2015 non sono stati ancora approvati;

. l'entità della spesa stimata per il servizio di reperibilità rappresenta una quota parte limitata delle spese del personale in generale e delle risorse che potranno essere destinate al fondo per lo sviluppo delle risorse umane;

. in sede di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il 2015 si potranno eventualmente rimodulare le

risorse disponibili tenendo conto di quanto previsto per la reperibilità e degli altri vincoli finanziari complessivi;

DICHIARA

non sussistere rilievi alla definitiva adozione di detto atto unilaterale.

Vicenza, 19 dicembre 2014

Stefano Canton

Il Revisore del Conto

Firma apposta in modalità digitale